informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Articolo 6

**modalità d'intervento**

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:

a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;

b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;

c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.

3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Articolo 7

**poteri**

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.

2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.

3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio, provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Articolo 8

**Rapporto con gli organi statutari della Regione.**

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.

2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio Regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio Regionale.

## TITOLO III

## Norme organizzative

Articolo 9

**Dotazione organica, assegnazione del personale.**

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.

2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Articolo 10

**Indennità di funzione**

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973, n. 24.

Articolo 11

**Norma finanziaria**

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica " Spese per il Consiglio regionale " categoria " Organi Statutari" del bilancio della Regione per l'anno 1986.

2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, al corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

## TITOLO IV

## Norme finali

Articolo 12

### Servizi del Consiglio regionale

1. La tabella " F " allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, per la parte relativa ai servizi del Consiglio regionale, è così modificata:

1) Affari Generali ed Istituzionali;
2) Assemblea e Commissioni;
3) Documentazione e Stampa;
4) Legislativo;
5) Difensore Civico.

Articolo 13

### Norme incompatibili

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

## 2) LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999, n. 7
## Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali

### CAPO I

### Esercizio del controllo sugli atti degli enti locali

Art. 1 - 24 omissis

### Articolo 25

### Poteri sostitutivi

1. I poteri sostitutivi sono esercitati dal Difensore Civico regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 45, della l. 127/1997.

2. Per gli atti obbligatori per legge, soggetti al controllo, i poteri sostitutivi sono esercitati sulla base delle indicazioni del Comitato; a tal fine il Comitato, qualora riscontri inadempienze relative ad atti soggetti a controllo, diffida l'ente a compiere gli atti obbligatori per legge entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata in caso di urgenza.

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Comitato comunica al Difensore Civico i casi di inadempienza riscontrati ai fini della nomina di un Commissario.

4. Per gli atti non soggetti al controllo la diffida è effettuata direttamente dal Difensore Civico sulla base delle segnalazioni pervenute

5. Il Comitato esercita direttamente i poteri sostitutivi solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 26 - 33 omissis

Articolo 34

**Controllo su richiesta dei Consiglieri degli enti locali**

1. Il controllo su richiesta di Consiglieri degli enti locali si esercita nei modi previsti dall'articolo 17, commi 38 e 39, della l. 127/1997.

2. Il controllo di cui all'articolo 17, comma 38, della l. 127/1997 è esercitato dal Comitato fino a quando gli enti locali, conformemente al proprio Statuto, non abbiano nominato il Difensore Civico o deliberato il convenzionamento con il Difensore Civico della Regione o di altri enti locali,

CAPO II

omissis

CAPO III

omissis

## 3) DIFENSORI CIVICI REGIONALI

| REGIONE | LEGGE ISTITUTIVA | DIFENSORE CIVICO | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|
| ABRUZZO | l.r.20/10/1995 n.126<br>l.r.12/06/1998 n. 45 | Dott.Giovanni MASCIOCCHI | Via Bazzano n.2<br>67100 L'AQUILA<br>tel. 0862/644802<br>verde 800/23.81.80<br>Fax 0862/23194 |
| BASILICATA | l.r.14/06/1986 n.11<br>l.r.02/03/1988 n. 6 | Avv. Giulio STOLFI | P.zza V. Emanuele 14<br>85100 POTENZA<br>tel. 0971/448076<br>fax 0971/447186 |
| CAMPANIA | l.r.11/08/1978 n.23<br>l.r. 08/03/1985 n. 15 | Avv. Giuseppe FORTUNATO | C. D. Isola F13<br>Via G. Porzio n. 4<br>80143 NAPOLI<br>tel. 081/7783205<br>fax 081/7783359 |
| EMILIA ROMAGNA | l.r. 21/03/1995 n. 15 | Dr.ssa Paola GALLERANI | L. Caduti del Lavoro 4<br>40122 BOLOGNA<br>tel. 051/6492400<br>fax 051/6492280 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | l.r. 23/04/1981 n. 20<br>l.r. 29/08/1987 n. 27 | Dott. Gian Paolo TOSEL | Piazza Oberdan n. 4<br>34100 TRIESTE<br>tel. 040/3771111<br>fax 040/3772289 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LAZIO | l.r. 28/02/1980 n. 17<br>l.r. 11/04/1985 n. 40<br>l.r. 02/11/1992 n. 41 | Dott. Rosario DI MAURO | Via IV Novembre 149<br>00187 ROMA<br>tel. 06/65931<br>verde 800.86.61.55<br>fax 06/65932015 |
| LIGURIA | l.r. 06/06/1974 n. 17<br>l.r. 05/08/1986 n. 17 | Dott.Roberto SCIACCHITANO | V.le B.Partigiane 2<br>16129 GENOVA<br>tel. 010/565384<br>fax 010/540877 |
| LOMBARDIA | l.r. 18/01/1980 n. 7<br>l.r. 10/09/1984 n. 52 | Dott.Alessandro BARBETTA | Piazza Fidia n. 1<br>20159 MILANO<br>tel. 02/6081267<br>fax 02/6975487 |
| MARCHE | l.r. 14/10/1981 n. 29<br>l.r. 26/05/1990 n. 30 | Dott. Giuseppe COLLI | Via Oberdan n. 1<br>60122 ANCONA<br>tel. 071/2298391<br>fax 071/2298483 |
| PIEMONTE | l.r.09/12/1981 n.50<br>l.r.24/04/1985 n.47 | Dott. Bruno BRUNETTI | P.zza Solferino 22<br>10121 TORINO<br>tel. 011/5757387<br>fax. 011/5619121 |
| SARDEGNA | l.r. 17/01/1989 n. 4 | Avv. Francesco SERRA | Via Roma n. 7<br>09125 CAGLIARI<br>tel. 070/660434<br>fax 070/673003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOSCANA | l.r. 21/01/1974 n. 8<br>l.r. 17/08/1977 n. 49<br>l.r. 12/01/1994 n. 4 | Dott. Romano FANTAPPIE' | Via dei Pucci n. 4<br>50122 FIRENZE<br>tel. 055/287538<br>verde 800.01.84.88<br>fax 055/210230 |
| UMBRIA | l.r. 30/11/1995 n. 45 | vacante | P.zza Italia n. 2<br>06121 PERUGIA<br>tel. 075/5043377<br>fax 075/5763329 |
| VALLE D'AOSTA | l.r. 02/03/1992 n. 5<br>l.r. 16/08/1994 n. 49 | Dr.ssa M.Grazia VACCHINA | Via Festaz n. 52<br>11100 AOSTA<br>tel. 0165/238868<br>fax. 0165/32690 |
| VENETO | l.r. 06/06/1988 n. 28 | Avv. Vittorio BOTTOLI | Via Brenta Vecchia 8<br>30175 VENEZIA-MESTRE<br>tel. 041/23834200-201<br>verde 800.29.40.00<br>fax. 041/5042372 |
| CALABRIA | l.r. 16/01/1985 n. 4 | non ancora nominato | Palazzo S. Giorgio<br>89100 REGGIO CALABRIA<br>tel. 0965/330834 |
| PUGLIA | l.r. 09/07/1981 n. 38 | non ancora nominato | Via Capruzzi 204<br>70129 BARI<br>tel. 080/5404273 |
| MOLISE | | non ancora istituito | |
| SICILIA | | non ancora istituito | |

# 4) DIFENSORI CIVICI DELLE PROVINCE AUTONOME

| PROVINCIA | LEGGE ISTITUTIVA | DIFENSORE CIVICO | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|
| BOLZANO | l.p. 10/07/1996 n. 14 | Dott. Wener PALLA | Via Portici n. 22<br>39100 BOLZANO<br>tel. 0471/972744<br>fax. 0471/981229 |
| TRENTO | l.p. 20/12/1982 n. 28<br>l.p. 05/11/1984 n. 11<br>l.p. 05/09/1988 n. 32<br>l.p. 12/07/1991 n. 15<br>l.p. 13/03/1997 n. 3 | Dott. Fabio Bortolotti | Galleria Garbari n. 9<br>38100 TRENTO<br>tel. 0461/213203<br>verde 800851026<br>fax. 0461/238989 |

## 5) DIFENSORI CIVICI DEGLI ENTI LOCALI DELLA LIGURIA

| COMUNE | DIFENSORE CIVICO | INDIRIZZO |
|---|---|---|
| BOGLIASCO (GE) | Dott. Davide CASANOVA | c/o Palazzo comunale<br>16031 BOGLIASCO<br>tel. 010/3470271 |
| GENOVA | On. Fulvio CEROFOLINI | c/o Palazzo Comunale<br>Via Garibaldi n. 9<br>tel. 010/557.2567-2568-2571<br>Fax. 010/5572570 |
| LEVANTO (SP) | Avv. Cesare GIUDICE | Via Cavour n. 10<br>19015 LEVANTO<br>tel. 010/808113 |
| BOISSANO (SC) | Rag. Pietro ARNALDI | c/o Palazzo comunale<br>17020 BOISSANO<br>tel. 0182/98010 |
| CELLE LIGURE (SV) | Avv. Stefano SCARFI | c/o Palazzo comunale<br>17015 CELLE LIGURE<br>tel. 019/99801 |
| FINALE LIGURE (SV) | Prof.ssa Gabriella FRACCHIA CAMPI | c/o Palazzo Comunale<br>17024 FINALE LIGURE<br>Tel. 019/689011 |

| | | |
|---|---|---|
| LOANO (SV) | Avv. Ezechiele CARRARA | c/o Palazzo Comunale<br>17025 LOANO<br>tel. 019/675694 |
| PIETRA LIGURE (SV) | Dott. Domenico LEALE | c/o Palazzo Comunale<br>17027 PIETRA LIGURE<br>Tel. 019/629311 |
| TOIRANO (SV) | Rag. Pietro ARNALDI | c/o Palazzo comunale<br>17020 TOIRANO<br>tel. 0182/98065 |
| SANREMO | Dott. Guido CUCCO | c/o Palazzo Comunale<br>18038 SANREMO<br>Tel. 0184/486488<br>Fax 0184/540661 |

## 6) LEGGE 15 maggio 1997 n. 127
## Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

omissis

Articolo 16 (modificato dalla legge n. 191 del 1998)

**Difensori civici delle regioni e delle province autonome**

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali o provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Articolo 17

**Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimento di decisione e di controllo.**

omissis

comma 38 (sostituito dall'art. 127 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni.

c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La giunta può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'ente secondo le modalità di cui all'articolo 133.

omissis

comma 45 (sostituito dall'art. 136 del D.L.vo 18/8/2000 n. 267)

Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

omissis